



Comune di Occhieppo Superiore

Regione Piemonte - Provincia di Biella

Comando Polizia Locale

Tel. 015.2592587 / Fax 015.2594355
e-mail: vigili@comune.occhieppo-superiore.bi.it
pec: poliziamunicipale.occhiepposup@pec.it

REG. ORD. N° 22/2025

OGGETTO: Circolazione, con pneumatici invernali o con catene a bordo, degli autoveicoli transitanti lungo tutte le Strade Comunali durante la stagione invernale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

CONSIDERATO che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

CONSIDERATO che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

VISTO l'art. 6, comma 4, lett. e) (*ovvero art. 7, comma 1, lett. a)*) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della Legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTA la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU \ 1580 del 16 gennaio 2013;

ORDINA

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile transitano sulla rete viaria di competenza di questo Ente, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del periodo previsto, in concomitanza del verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.



Comune di Occhieppo Superiore

Regione Piemonte - Provincia di Biella

Comando Polizia Locale

Tel. 015.2592587 / Fax 015.2594355
e-mail: vigili@comune.occhieppo-superiore.bi.it
pec: poliziamunicipale.occhiepposup@pec.it

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1, e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22/10/1971 del Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce le precedenti ordinanze, pari oggetto, emesse da codesto Ente.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto Legislativo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 241/90 si comunica che con riferimento al presente provvedimento, il responsabile del relativo procedimento è il Responsabile del Servizio Polizia Locale del Comune di Occhieppo Superiore, P.zza Vittorio Veneto n. 8, Tel. 015.2592587 – fax 015.2592594 – PEC: occhiepposuperiore@pec.ptbiellese.it.

Si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere,



Comune di Occhieppo Superiore

Regione Piemonte - Provincia di Biella

Comando Polizia Locale

Tel. 015.2592587 / Fax 015.2594355

e-mail: vigili@comune.occhieppo-superiore.bi.it

pec: poliziamunicipale.occhiepposup@pec.it

entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o in alternativa entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decr. Leg.vo N° 285/92 e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. N° 495/92, il "Ricorso Amministrativo", da presentare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al "Ministero dei Lavori Pubblici", ora denominato "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili".

Occhieppo Superiore 11 novembre 2025



IL SINDACO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLIZIA LOCALE

Emanuele RAMELLA PRALUNGO
(firmato digitalmente)